

**PROGETTO DI MARKETING GLOBALE PER LA RIGENERAZIONE
DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NELL'AMBITO DI UN MARCHIO
DI QUALITA' ORIZZONTALE**



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO**

ALLEGATI



ALLEGATO 1

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

(stralcio)

Art. 4.

Esercizio dell'attivita' di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,

nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Art. 26.

Organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
- c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità'.

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:

a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;

4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;

b) contengano disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di manca-

to pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.

5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.

ALLEGATO 2

legge 11 novembre 2005, n. 231

(stralcio)

Art. 2-bis.

Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari

1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attivita' di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

ALLEGATO 3
legge 11 marzo 2006
(stralcio)

Art. 2-quinquies.

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita".

ALLEGATO 4
delibera di Consiglio Regionale n. 32-2642
(stralcio)

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone regolari ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del d.lgs.114/98 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni. L'attività può essere svolta altresì dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto ai sensi della legge 9-2-1963 n. 59, nel rispetto delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante e secondo le forme ed i limiti di cui alla presente deliberazione.

Alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate ed individuate ai sensi della D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000, possono partecipare esclusivamente i soggetti titolari dell'apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica e gli agricoltori, singoli o associati, limitatamente agli appositi spazi loro riservati dai Comuni. I Comuni garantiscono la possibilità di partecipazione sia ai titolari dell'apposita autorizzazione di commercio su area pubblica che agli agricoltori che ne abbiano titolo ai sensi di legge.

I Comuni devono procedere, sentite le rappresentanze delle categorie dell'agricoltura, del commercio e dei consumatori, all'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica da parte degli agricoltori esercenti la vendita del proprio prodotto, effettuandone in proposito apposita riserva, nell'ambito ed a completamento delle varie forme mercatali.

Gli interventi modificativi riferiti alle aree degli agricoltori sono effettuati nel rispetto delle esigenze di partecipazione delle medesime categorie .

Le aree mercatali destinate ai produttori agricoli è opportuno che siano contigue a quelle degli operatori commerciali su area pubblica e con uguali caratteristiche .

Capo II - POSTEGGI E ALTRE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA

aree riservate agli agricoltori e criteri per l'assegnazione.

Si considerano agricoltori agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone o capitali, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

Qualunque sia la manifestazione, le aree devono essere espressamente riservate agli agricoltori e non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

I posteggi sono assegnati agli agricoltori secondo le priorità descritte al successivo n. 6) .

I posteggi possono altresì essere assegnati ad associazioni di agricoltori regolarmente costituite secondo le forme di legge, all'uopo costituite, aventi un numero massimo di associati non superiore a 10.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata, secondo le forme, in quanto compatibili, previste per le autorizzazioni con posto fisso, i Comuni si attengono, nell'ordine, ai seguenti criteri:

aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999. Per la Regione Piemonte:

6.1.1 l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. ;

l'elenco, aggiornato al 31/12 di ogni anno, è consultabile alla pagina dell'Agricoltura del Sito Internet regionale.

A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.1 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo.

6.2.1A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.2 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

6.3 aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte. la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio . Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al presente n. 6 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della l. 9 febbraio 1963 n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

7) L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all' avente diritto della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza.

7.1 Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione.

7.2 Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all' annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

7.3 Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal d.lgs.114 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.

7.4 E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente all'azienda agricola di riferimento.

7.5 La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

8) I Comuni si coordinano e promuovono una reciproca cooperazione al fine di realizzare una efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi da parte degli agricoltori esercenti la vendita del loro prodotto .

Capo VI - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività di cui al precedente n. 3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche .

ALLEGATO 5
regolamento comunale tipo
(stralcio)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Fonti normative

Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 4 - Classificazione delle aree

Articolo 5 - Istituzione di nuove aree mercatali

Articolo 6 - Reistituzione dei mercati esistenti

Articolo 7 - Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, le aree mercatali sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:

a) alimentari;

b) prodotti ittici;

c) fiori;

d) non alimentari;

e) oggetti usati;

f) produttori, generalmente collocati in testa e/o in coda all'area mercatale.

Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998.

2. Le aree mercatali possono essere strutturate in specializzazioni merceologiche definite specificamente, con il conseguente vincolo per i relativi posteggi.

3. Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.

4. La vendita di merce usata può essere effettuata esclusivamente in spazi predeterminati e con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4. Su tali aree può essere effettuata anche la vendita di merce non usata.

Articolo 8 - Modificazioni delle aree mercatali.

Articolo 9 - Affidamento in gestione delle aree mercatali

Il Comune, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento non potrà avere una durata temporale superiore a 30 anni.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 10 - Modalità ordinarie di concessione di posteggi

Articolo 11 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

Articolo 12 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI

Articolo 13 - Scambio dei posteggi

Articolo 14 - Ampliamento dei posteggi

Articolo 15 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio

Articolo 16 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

Articolo 17 - Modalità di riassegnazione dei posteggi nei casi di reistituzione dei mercati

CAPO III - AREE SPECIALI

Articolo 18 - Aree riservate ai produttori e criteri per l'assegnazione

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui

posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.

2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

3. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area mercatale con posteggio, devono presentare la comunicazione di cui al comma 1 al competente settore Attività Economiche e di Servizio e contestualmente la richiesta di concessione del posteggio su cui si intende esercitare l'attività.

4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola di cui al successivo comma 6, l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli, avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa.

5. Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere titolari e possono utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione decennale un numero di posteggi non superiore al 20 % dei posti riservati ai produttori agricoli. In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.

6. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti.

7. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

8. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) aziende aventi sede nel comune di svolgimento del mercato;
- b) aziende con il maggior numero di presenze;
- c) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti dell'agricoltura biologica o ecosostenibile e che esibiscano le relative certificazioni di legge;
- d) aziende aventi sede nella provincia di Torino;
- e) aziende aventi sede nelle altre province della Regione Piemonte;
- f) aziende aventi sede nelle restanti località del territorio nazionale o di quello della Comunità Europea.

9. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato.

10. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Articolo 19 - Aree destinate agli operatori turnanti col sistema del battitore e criteri per l'utilizzo dei posteggi

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

Articolo 20 - Canoni, tasse e tributi comunali

TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Articolo 21- Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A

Articolo 22 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B

Articolo 23 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

Articolo 24 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B

Articolo 25 - Procedimento per la concessione di miglioria

Articolo 26 - Cambio di residenza

Articolo 27 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni

TITOLO V - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 28 Orari

Articolo 29 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali

Articolo 30 - Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 31 - Attrezzature di vendita

Articolo 32- Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Articolo 33- Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o eviscerare animali. Il pollame deve esse-

re posto in vendita già spennato ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali degli arti ed eviscerati.

2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutela degli animali e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 34 - Divieti

Articolo 35 - Obblighi

Articolo 36 - Furti, danneggiamenti e incendi

Articolo 37 - Atti dannosi agli impianti dei mercati

TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI

Articolo 38 - Impianti elettrici ed idrici

1. Gli impianti elettrici necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita nonché gli impianti idrici per le attività di vendita per le quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richieda, sono realizzati a cura e spese dell'Amministrazione.
2. Tali impianti devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la cui osservanza deve essere documentata da apposito certificato di collaudo.
3. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.
4. L'Amministrazione concede l'uso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.
5. E' fatto obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e di acqua nonché degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto e tenendo conto dell'energia utilizzata per le apparecchiature in dotazione.
6. Tale onere, sarà ricompreso nel canone per l'occupazione del posteggio

Articolo 39 - Servizi igienici

CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI

Articolo 40 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati, si conforma ai principi generali

enunciati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuate secondo i principi della raccolta differenziata.

3. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti, prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato.

4. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

5. Entro 45 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorsi i suddetti 45 minuti e sino alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree.

6. Nel caso la pulizia del mercato sia effettuata in autogestione da parte degli operatori o comunque da soggetto diverso da quello a cui è affidata la gestione generale della raccolta rifiuti, il contraente dovrà predisporre un idoneo progetto, basato sui principi dell'economicità, efficienza ed innovazione rispetto alla metodologia di raccolta differenziata, che costituirà il titolo valutativo per l'affidamento del servizio.

Articolo 41 - Spazi pubblicitari

TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 42 - Forme di rappresentanza degli operatori

Articolo 43 - Vigilanza

Articolo 44 - Sanzioni

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 - Norme transitorie e finali

ALLEGATO 6

presenze dei produttori nei mercati della provincia

COMUNE	GIORNATA	ALIM./MISTI	NON ALIM.	PRODUTTORI	LIBERI	TOTALE
AIRASCA	ME	9	19	1	5	34
ALMESE	MA	49	35	6	0	90
ALPIGNANO	SA	29	61	7	4	101
AVIGLIANA	GI	27	61	6	4	98
BANCHETTE	ME	8	3	2	0	13
BARBANIA	MA	3	3	1	9	16
BARDONECCHIA	GI	7	24	13	1	45
BARDONECCHIA	SA	11	28	16	2	57
BEINASCO	GI	24	46	8	8	86
BEINASCO	GI	2	7	3	20	32
BEINASCO	GI	25	38	2	16	81
BOBBIO PELLICE	SA DO	0	0	1	1	2
BOBBIO PELLICE	MA	4	4	1	6	15
BOBBIO PELLICE	SA DO	0	0	5	1	6
BORGARO TORINESE	MA	15	17	4	0	36
BRANDIZZO	GI	5	0	1	0	6
BRANDIZZO	SA	8	5	1	0	14
BRUINO	LU	14	35	5	0	54
BRUSASCO	MA	13	27	1	0	41
BUSSOLENO	LU	36	101	10	1	148
BUTTIGLIERA ALTA	ME	5	6	1	23	35
BUTTIGLIERA ALTA	SA	3	2	1	7	13
CAFASSE	ME	10	13	3	0	26
CALUSO	LU	19	79	4	11	113
CAMBIANO	LU	11	28	4	0	43
CANDIOLO	VE	20	27	5	6	58
CANTOIRA	MA	16	32	2	0	50
CARAVINO	SA	3	2	2	0	7
CARIGNANO	GI	30	59	5	14	108
CARMAGNOLA	SA	11	41	22	1	75
CARMAGNOLA	ME	22	158	44	15	239
CASALBORGONE	LU	6	8	1	0	15
CASELETTE	LU	5	5	1	6	17
CASELLE TORINESE	LU	20	105	6	4	135
CASTAGNOLE PIEMONTE	VE	7	7	1	2	17
CASTELLAMONTE	LU	33	107	8	1	149
CASTELLAMONTE	VE	2	0	13	0	20
CAVOUR	MA	18	49	45	0	112
CERESOLE REALE	MA	2	10	3	0	15
CESANA TORINESE	GI	4	8	9	3	24
CHIALAMBERTO	SA	11	29	2	8	50
CHIERI	SA	36	48	38	0	122
CHIERI	VE	41	51	47	0	139
CHIERI	MA	2	8	22	0	32
CHIVASSO	ME	64	228	86	23	401
CHIVASSO	SA	37	46	89	10	182
CIRIE'	VE	64	192	24	0	280
CIRIE'	MA	8	12	4	0	24
CLAVIERE	VE	3	8	3	0	14
COAZZE	VE	13	15	6	4	38
COLLEGNO	MA	12	19	2	30	63
COLLEGNO	VE	41	58	3	14	116
COLLEGNO	ME	67	138	7	3	215
COLLEGNO	SA	36	49	4	5	94

COLLEGNO	GI	34	77	3	5	119
CONDOVE	ME	24	68	8	6	106
CORIO	LU	11	16	2	2	31
CUORGNE'	GI	36	211	15	11	273
DRUENTO	SA	15	16	1	10	42
DRUENTO	ME	19	23	1	4	47
FAVRIA	MA	7	35	10	9	61
FENESTRELLE	DO	14	0	3	0	17
FIANO	GI	8	5	1	0	14
FOGLIZZO	VE	17	0	1	8	26
FORNO CANAVESE	SA	8	8	1	3	20
FROSSASCO	GI	5	5	2	0	12
GASSINO TORINESE	GI SA	58	87	36	4	185
GERMAGNANO	SA	4	0	2	3	9
GIAVENO	SA	27	77	15	0	119
GRUGLIASCO	VE	13	10	1	1	25
GRUGLIASCO	MA	19	20	2	0	41
GRUGLIASCO	SA	54	106	5	0	165
IVREA	SA	11	11	1	0	23
IVREA	GI	4	3	1	0	8
IVREA	VE	1	19	9	0	29
IVREA	MA	33	7	27	0	67
IVREA	VE	68	9	47	0	124
LA CASSA	GI	6	4	1	4	15
LA LOGGIA	SA	35	0	2	7	44
LANZO TORINESE	MA	32	90	7	0	129
LEINI'	GI	23	66	4	3	96
LOCANA	ME	9	14	2	6	31
LOMBARDORE	ME	6	1	1	0	8
LUSERNA SAN GIOVANNI	LU MA ME GI VE SA DO	0	0	1	0	1
LUSERNA SAN GIOVANNI	VE	27	57	28	6	118
MATHI	GI	15	25	1	6	47
MONCALIERI	GI	11	4	2	14	31
MONCALIERI	MA	8	3	1	1	13
MONCALIERI	VE	46	116	3	16	181
MONCALIERI	SA	8	3	3	41	55
MONCALIERI	LU	24	93	5	8	130
MONCALIERI	MA	22	25	3	7	57
MONTANARO	SA	63	0	3	0	66
MONTANARO	MA	3	1	1	2	7
MONTANARO	SA	10	20	2	3	35
NICHELINO	MA	9	0	2	4	15
NICHELINO	SA	198	0	16	12	226
NICHELINO	ME	43	0	7	4	54
NICHELINO	GI	5	0	1	9	15
NONE	GI	26	67	15	0	108
ORBASSANO	ME	56	176	47	8	287
OSASIO	MA	2	2	1	0	5
OULX	ME	10	27	10	9	56
PANCALIERI	LU	7	14	1	0	22
PECETTO TORINESE	VE	6	3	1	5	15
PEROSA ARGENTINA	DO	19	54	6	8	87
PIANEZZA	GI	22	36	3	0	61
PINASCA	SA	10	18	4	7	39
PINEROLO	ME	249	0	48	19	316

PINEROLO	SA	330	0	34	6	370
PINO TORINESE	GI	11	10	6	5	32
PIOBESI TORINESE	MA	12	15	1	0	28
PIOSSASCO	GI	69	31	6	1	107
PIOSSASCO	GI	105	63	9	5	182
PISCINA	LU	7	14	2	0	23
POIRINO	MA	0	0	3	9	12
POIRINO	SA	19	38	7	18	82
POIRINO	LU MA ME GI VE SA	0	0	5	20	25
PONT CANAVESE	LU	13	27	2	5	47
PRAGELATO	DO	14	17	7	0	38
RIVALTA DI TORINO	SA	11	7	6	3	27
RIVALTA DI TORINO	MA	25	41	9	0	75
RIVALTA DI TORINO	MA	20	25	3	5	53
RIVARA	ME	15	26	2	0	43
RIVOLI	LU	4	3	1	0	8
RIVOLI	MA	7	8	1	0	16
RIVOLI	SA	27	61	4	0	92
RIVOLI	GI	21	28	2	0	51
RIVOLI	VE	49	175	7	0	231
RIVOLI	ME	15	24	6	0	45
RIVOLI	GI	17	24	4	0	45
ROCCA CANAVESE	ME	8	4	2	3	17
RONDISSONE	SA	4	3	2	1	10
SALBERTRAND	DO	1	1	1	2	5
SAMONE	MA	3	0	1	0	4
SAN BENIGNO CANAVESE	VE	14	23	3	10	50
SAN GERMANO CHISONE	VE	2	1	1	2	6
SAN GILLIO	VE	8	6	1	0	15
SAN GIORIO DI SUSÀ	ME	2	0	1	3	6
SAN GIUSTO CANAVESE	GI	7	13	1	4	25
SAN MAURIZIO CANAVESE	ME	20	46	7	1	74
SAN MAURO TORINESE	VE	27	51	6	2	86
SAN MAURO TORINESE	LU	25	54	12	3	94
SANT'AMBROGIO DI TORINO	SA	21	35	6	11	73
SANT'ANTONINO DI SUSÀ	SA	21	36	5	3	65
SANTENA	GI	24	65	6	0	95
SAUZE D'OULX	VE	27	0	10	10	47
SCALENGHE	LU	5	6	1	1	13
SESTRIERE	MA	5	17	9	6	37
SETTIMO TORINESE	MA	45	106	15	25	191
SETTIMO TORINESE	GI	37	59	7	1	104
SETTIMO TORINESE	ME	21	34	3	13	71
SPARONE	DO	8	10	2	0	20
STRAMBINO	GI	21	49	3	11	84
SUSÀ	MA	27	101	15	7	150
TORINO	LU MA ME GI VE SA	16	20	2	0	38
TORINO	LU MA ME GI VE SA	70	75	7	0	152
TORINO	LU MA ME GI VE SA	24	16	5	0	45
TORINO	LU MA ME GI VE SA	43	30	7	0	80
TORINO	LU MA ME GI VE	168	145	15	0	328
TORINO	SA	168	220	15	0	403
TORINO	LU ME VE SA	27	25	2	0	54
TORINO	MA GI	30	40	3	0	73
TORINO	LU MA ME GI VE SA	70	87	11	0	168

TORINO	LU MA ME GI VE SA	76	74	7	0	157
TORINO	LU MA ME GI VE SA	42	68	9	0	119
TORINO	LU MA ME GI VE SA	39	85	6	0	130
TORINO	LU MA ME GI VE SA	37	53	22	0	112
TORINO	LU MA ME GI VE SA	19	24	2	0	45
TORINO	LU MA ME GI VE SA	62	81	6	0	149
TORINO	LU MA ME GI VE SA	81	90	9	0	180
TORINO	LU MA ME GI VE SA	52	48	5	0	105
TORINO	LU MA ME GI VE SA	50	25	8	0	83
TORINO	LU MA ME GI VE SA	13	11	1	0	25
TORINO	LU MA ME GI VE SA	57	36	11	0	104
TORINO	LU MA ME GI VE SA	80	83	18	0	181
TORINO	MA GI SA	39	61	8	0	108
TORINO	LU MA ME GI VE SA	112	106	40	0	258
TORINO	LU MA ME GI VE SA	35	28	2	0	65
TORINO	LU MA ME GI VE SA	47	42	2	0	91
TORINO	LU MA ME GI VE SA	58	41	10	0	109
TORINO	LU MA ME GI VE SA	87	94	5	0	186
TORINO	LU MA ME GI VE	281	404	194	0	879
TORINO	SA	281	462	194	0	937
TORINO	LU MA ME GI VE SA	62	118	3	0	183
TORINO	LU MA ME GI VE SA	37	50	9	0	96
TORINO	LU MA ME GI VE SA	30	28	3	0	61
TORINO	LU MA ME GI VE SA	25	41	4	0	70
TORINO	LU MA ME GI VE SA	26	43	8	0	77
TORINO	LU MA ME GI VE SA	13	19	2	0	34
TORINO	LU ME SA	36	61	8	0	105
TORINO	LU MA ME GI VE SA	18	9	3	0	30
TORINO	LU MA ME GI VE SA	84	78	9	0	171
TORINO	LU MA ME GI VE SA	70	70	10	0	150
TORINO	LU MA ME GI VE SA	26	32	4	0	62
TORINO	LU MA ME GI VE SA	40	70	7	0	117
TORINO	ME VE	45	74	8	0	127
TORINO	LU MA ME GI VE SA	45	47	12	0	104
TORINO	LU MA ME GI VE SA	60	105	7	0	172
TORRE PELLICE	ME	0	0	24	2	26
TORRE PELLICE	VE	19	59	27	5	110
TRANA	LU	2	5	1	11	19
TROFARELLO	ME	27	48	5	4	84
VALPRATO SOANA	MA	4	8	1	0	13
VENARIA REALE	GI	32	30	6	0	68
VENARIA REALE	ME	33	56	4	1	94
VENARIA REALE	SA	3	0	2	1	6
VENARIA REALE	GI	3	6	2	3	14
VENARIA REALE	MA	13	26	3	8	50
VENARIA REALE	SA	49	88	12	3	152
VENAUS	VE	4	1	1	6	12
VEROLENGO	MA	5	4	3	7	19
VIGONE	GI	22	45	11	0	78
VILAFRANCA PIEMONTE	MA	14	29	3	3	49
VILLAR PEROSA	MA	7	21	2	2	32
VILLAR PEROSA	GI	9	21	2	0	32
VILLARBASSE	ME	4	3	1	1	9
VILLASTELLONE	LU	12	26	4	3	45
VINOVO	LU	28	77	9	0	114

VIU	LU	6	12	1	0	19
VOLPIANO	MA	32	77	10	3	122
VOLVERA	LU	68	40	7	0	15
	TOTALE	6.824	9.354	2.154	811	19.143
	PERCENTUALE PRODUTTORI SUL TOTALE			11,25		

ALLEGATO 7

elenco manifestazioni fieristiche in provincia

Comune di: Aglie (To)

Data: Dal 22-04-06 al 25-04-06

Denominazione: Sagra del Torcetto, del Dolce Tipico Piemontese, dei Vini Locali

Settori: Dolci Tipici Piemontesi e Vini Locali

Comune di: Andezeno (To)

Data: Dal 15-10-06 al 15-10-06

Denominazione: Sagra della Cipolla "Piatlina"

Settori: Prodotti Tipici Locali

Comune di: Chieri (To)

Data: Dal 14-01-06 al 14-01-06

Denominazione: Mercato del Buon Gusto

Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)

Data: Dal 11-02-06 al 11-02-06

Denominazione: Mercato del Buon Gusto

Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)

Data: Dal 11-03-06 al 11-03-06

Denominazione: Mercato del Buon Gusto

Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)

Data: Dal 15-04-06 al 15-04-06

Denominazione: Mercato del Buon Gusto

Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)
Data: Dal 13-05-06 al 13-05-06
Denominazione: Mercato del Buon Gusto
Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)
Data: Dal 10-06-06 al 10-06-06
Denominazione: Mercato del Buon Gusto
Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)
Data: Dal 09-09-06 al 09-09-06
Denominazione: Mercato del Buon Gusto
Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)
Data: Dal 14-10-06 al 14-10-06
Denominazione: Mercato del Buon Gusto
Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)
Data: Dal 11-11-06 al 11-11-06
Denominazione: Mercato del Buon Gusto
Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Chieri (To)
Data: Dal 09-12-06 al 09-12-06
Denominazione: Mercato del Buon Gusto
Settori: Agricoltura - Prodotti Tipici

Comune di: Cossano Canavese (To)

Data: Dal 01-10-06 al 01-10-06

Denominazione: Sagra del Fungo

Settori: Agroalimentare

Comune di: Giaveno (To)

Data: Dal 14-05-06 al 14-05-06

Denominazione: Maggionatura

Settori: Prodotti Bio e Artigianato

Comune di: Grugliasco (To)

Data: Dal 15-04-06 al 15-04-06

Denominazione: Biologico e Naturale-Fiera degli Alimenti Biologici e dell'Agriturismo

Settori: Alimentare

Comune di: Grugliasco (To)

Data: Dal 20-05-06 al 20-05-06

Denominazione: Biologico e Naturale-Fiera degli Alimenti Biologici e dell'Agriturismo

Settori: Alimentare

Comune di: Grugliasco (To)

Data: Dal 17-06-06 al 17-06-06

Denominazione: Biologico e Naturale-Fiera degli Alimenti Biologici e dell'Agriturismo

Settori: Alimentare

Comune di: Grugliasco (To)

Data: Dal 17-07-06 al 17-07-06

Denominazione: Biologico e Naturale-Fiera degli Alimenti Biologici e dell'Agriturismo

Settori: Alimentare

Comune di: Grugliasco (To)

Data: Dal 16-09-06 al 16-09-06

Denominazione: Biologico e Naturale-Fiera degli Alimenti Biologici e dell'Agriturismo

Settori: Alimentare

Comune di: Grugliasco (To)

Data: Dal 21-10-06 al 21-10-06

Denominazione: Biologico e Naturale-Fiera degli Alimenti Biologici e dell'Agriturismo

Settori: Alimentare

Comune di: Grugliasco (To)

Data: Dal 18-11-06 al 18-11-06

Denominazione: Biologico e Naturale-Fiera degli Alimenti Biologici e dell'Agriturismo

Settori: Alimentare

Comune di: Grugliasco (To)

Data: Dal 16-12-06 al 16-12-06

Denominazione: Biologico e Naturale-Fiera degli Alimenti Biologici e dell'Agriturismo

Settori: Alimentare

Comune di: Lanzo Torinese (To)

Data: Dal 07-05-06 al 07-05-06

Denominazione: Salotto in Fiore

Settori: Florovivaismo
Comune di: Lanzo Torinese (To)
Data: Dal 30-06-06 al 30-06-06
Denominazione: Sagra del Torcetto, Grissino e Toma - Prodotti Biologici
Settori: Alimentare

Comune di: Lanzo Torinese (To)
Data: Dal 02-07-06 al 02-07-06
Denominazione: Sagra del Torcetto, Grissino e Toma - Prodotti Biologici
Settori: Alimentare

Comune di: Rivarolo Canavese (To)
Data: Dal 25-06-06 al 25-06-06
Denominazione: Sagra del Tomino
Settori: Alimentare

Comune di: Rivarolo Canavese (To)
Data: Dal 30-07-06 al 30-07-06
Denominazione: Sagra del Caciocavallo
Settori: Alimentare - Formaggi Tipici

Comune di: Rivoli (To)
Data: Dal 09-04-06 al 09-04-06
Denominazione: Fiera di Primavera
Settori: Orto-Floro-Vivaismo

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 28-01-06 al 28-01-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 19-02-06 al 19-02-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 25-02-06 al 25-02-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 19-03-06 al 19-03-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 25-03-06 al 25-03-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 16-04-06 al 16-04-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 22-04-06 al 22-04-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 21-05-06 al 21-05-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 27-05-06 al 27-05-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 18-06-06 al 18-06-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 24-06-06 al 24-06-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 17-09-06 al 17-09-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 23-09-06 al 23-09-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 15-10-06 al 15-10-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 28-10-06 al 28-10-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 19-11-06 al 19-11-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 25-11-06 al 25-11-06
Denominazione: Oltre Mercato
Luogo:: Piazza Palazzo di Citta
Settori: Biologico

Comune di: Torino (To)
Data: Dal 17-12-06 al 17-12-06
Denominazione: Ogni Frutto a la sua Stagione
Luogo:: Piazza Carlo Alberto
Settori: Alimentare - Artigianato

MOSTRE MERCATO

Comune di: Aglie (To)
Data: Dal 22-04-06 al 25-04-06
Denominazione: Sagra del torcetto - del dolce tipico piemontese e vini locali
Settori: Pasticceria tipica piemontese, enologia locale

Comune di: Andezeno (To)
Data: Dal 08-10-06 al 08-10-06
Denominazione: 31° Sagra del cardo e della Bagna cauda
Settori: Cardi, prodotti tipici locali

Comune di: Andezeno (To)
Data: Dal 15-10-06 al 15-10-06
Denominazione: Sagra della cipolla "Piatlina" di Andezeno
Settori: Cipolla "Piatlina" di Andezeno, prodotti tipici locali

Comune di: Andrate (To)
Data: Dal 30-04-06 al 30-04-06
Denominazione: ViviAndrate 2006 - Festa delle Ajucche - 1° Rassegna primaverile della zootecnia della montagna andratese
Settori: Agricoltura (Ajucche), zootecnia, artigianato

Comune di: Brandizzo (To)

Data: Dal 22-10-06 al 22-10-06

Denominazione: Sagra della zucca

Settori: Zucca, prodotti di zucca, verdure autunnali, prodotti di nicchia

Comune di: Caluso (To)

Data: Dal 21-05-06 al 21-05-06

Denominazione: Festa dei fiori

Settori: Florovivaismo

Comune di: Cambiano (To)

Data: Dal 03-09-06 al 03-09-06

Denominazione: Sagra del pomodoro

Settori: Pomodori, agricoltura

Comune di: Cantalupa (To)

Data: Dal 24-06-06 al 25-06-06

Denominazione: Boda Gastronomica - Mostra mercato dei prodotti locali

Settori: Agroalimentari, enogastronomia, floricoltura

Comune di: Carignano (To)

Data: Dal 13-05-06 al 14-05-06

Denominazione: Fiera fiori e vini

Settori: Florovivaismo, agricoltura, generi vari

Comune di: Carignano (To)

Data: Dal 07-10-06 al 08-10-06

Denominazione: Sagra del ciapinabo

Settori: Ciapinabo, agricoltura, enogastronomia, generi vari

Comune di: Casalborgone (To)

Data: Dal 27-05-06 al 28-05-06

Denominazione: Sagra del pisello

Settori: Agricoltura, turismo

Comune di: Cavour (To)

Data: Dal 23-04-06 al 23-04-06

Denominazione: Settimana della carne - Mostra zootecnica

Settori: Zootecnia (bovini di razza piemontese)

Comune di: Cavour (To)

Data: Dal 30-04-06 al 30-04-06

Denominazione: Settimana della carne - Mostra zootecnica

Tipologia: Mostra mercato

Settori: Zootecnia (bovini di razza piemontese)

Comune di: Chiaverano (To)

Data: Dal 07-05-06 al 07-05-06

Denominazione: 4° Sagra del tomino

Settori: Formaggi, enogastronomia

Comune di: Chiaverano (To)

Data: Dal 08-09-06 al 10-09-06

Denominazione: Le giornate del rosmarino

Settori: Ortofrutticoltura, gastronomia

Comune di: Chieri (To)

Data: Dal 29-04-06 al 30-04-06

Denominazione: La primavera della collina torinese - Fiera di San Giorgio

Settori: Agricoltura, artigianato, zootecnia, ortoflorovivaismo

Comune di: Chieri (To)

Data: Dal 09-09-06 al 10-09-06

Denominazione: Sapori d'antico

Settori: Agroenologico, artigianato

Comune di: Cinzano (To)

Data: Dal 28-10-06 al 29-10-06

Denominazione: Sagra dei vini della collina di Torino

Settori: Enologia, agricoltura, artigianato

Comune di: Cirie (To)

Data: Dal 16-04-06 al 16-04-06

Denominazione: Cascine aperte - Mercato dei prodotti delle fattorie del Piemonte

Settori: Agricoltura

Comune di: Cirie (To)

Data: Dal 11-06-06 al 11-06-06

Denominazione: Cirie e °..Biotipico - Mercatino dei prodotti biologici

Settori: Alimenti naturali agricoltura biologica, artigianato

Comune di: Cirie (To)

Data: Dal 03-09-06 al 03-09-06

Denominazione: Funghi in piazza

Tipologia: Mostra mercato

Settori: Funghi, agricoltura

Comune di: Cirie (To)

Data: Dal 03-12-06 al 03-12-06

Denominazione: Bio°..Cirie - Mercatino dei prodotti tipici biologici

Settori: Alimenti naturali, agricoltura biologica, artigianato

Comune di: Coassolo Torinese (To)

Data: Dal 15-10-06 al 15-10-06

Denominazione: Sagra della mela

Settori: Agricoltura (mele, castagne, miele)

Comune di: Coazze (To)

Data: Dal 14-10-06 al 15-10-06

Denominazione: Festa rurale del Cevrin di Coazze

Tipologia: Mostra mercato

Settori: Formaggio tipico "Cevrin", agricoltura, artigianato

Comune di: Condove (To)

Data: Dal 19-08-06 al 20-08-06

Denominazione: Sagra della patata

Tipologia: Mostra mercato

Settori: Patate, agricoltura, artigianato

Comune di: Condove (To)

Data: Dal 07-10-06 al 08-10-06

Denominazione: Fiera della toma

Tipologia: Mostra mercato

Settori: Formaggi tipici, agricoltura, artigianato, zootecnia

Comune di: Corio (To)

Data: Dal 30-04-06 al 30-04-06

Denominazione: 5° Sagra del formaggio e dei prodotti tipici locali - 3° Concorso enologico Comunita Montana Alto Canavese

Settori: Formaggi, prodotti tipici locali

Comune di: Cossano Canavese (To)

Data: Dal 05-08-06 al 06-08-06

Denominazione: Sagra della pesca

Settori: Ortofrutticoli, alimentari

Comune di: Giaveno (To)

Data: Dal 08-10-06 al 08-10-06

Denominazione: Sagra del fungo

Settori: Funghi epigei, alimentari, prodotti agricoli

Comune di: Lauriano (To)
Data: Dal 21-05-06 al 22-05-06
Denominazione: Degustando a Lauriano
Settori: Alimentari, vini Doc, formaggi

Comune di: Maglione (To)
Data: Dal 30-07-06 al 30-07-06
Denominazione: Sagra delle pesche
Settori: Ortofrutticoltura

Comune di: Marentino (To)
Data: Dal 24-09-06 al 24-09-06
Denominazione: Fiera del miele e Mostra mercato dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato
Settori: Miele, agroalimentari, florovivaismo, artigianato

Comune di: Moncalieri (To)
Data: Dal 20-05-06 al 21-05-06
Denominazione: Revigliasco "Fiori in festa"
Settori: Florovivaismo, giardinaggio

Comune di: Moncalieri (To)
Data: Dal 20-10-06 al 22-10-06
Denominazione: Orti e fiori in piazza
Settori: Floricoltura, agricoltura

Comune di: Orbassano (To)
Data: Dal 19-11-06 al 19-11-06
Denominazione: Fiera del sedano rosso
Settori: Sedano rosso, agroalimentari

Comune di: Pancalieri (To)

Data: Dal 15-09-06 al 19-09-06

Denominazione: 26° Viverbe

Settori: Erboristeria (menta), apicoltura, liquoristica, agricoltura

Comune di: Pavarolo (To)

Data: Dal 25-06-06 al 25-06-06

Denominazione: Festa della Brigna Purin-a e delle marmellate

Settori: Prugne, ortofrutticoltura, artigianato

Comune di: Pecetto Torinese (To)

Data: Dal 04-06-06 al 04-06-06

Denominazione: Festa delle ciliegie

Settori: Ciliegie di Pecetto, ortofrutticoltura

Comune di: Pinerolo (To)

Data: Dal 28-05-06 al 28-05-06

Denominazione: "Appunti di memoria"

Tipologia: Mostra mercato

Settori: Florovivaismo, agricoltura

Comune di: Poirino (To)

Data: Dal 14-05-06 al 14-05-06

Denominazione: Fiera dell'asparago e della tinca

Settori: Agricoltura, pesca

Comune di: Pralormo (To)

Data: Dal 16-04-06 al 16-04-06

Denominazione: "Cascine in piazza"

Settori: Agroalimentari

Comune di: Rivalba (To)

Data: Dal 30-07-06 al 30-07-06

Denominazione: Mostra mercato ortofrutticola di S. Amanzio

Settori: Ortofrutticoltura

Comune di: Rivoli (To)

Data: Dal 09-04-06 al 09-04-06

Denominazione: Fiera di primavera

Settori: Ortoflorovivaismo

Comune di: Sciolze (To)

Data: Dal 22-04-06 al 27-04-06

Denominazione: Fiera dei profumi e sapori

Settori: Floricoltura, erbe aromatiche, enogastronomia, artigianato

Comune di: Valperga (To)

Data: Dal 01-09-06 al 05-09-06

Denominazione: Mostra ortofrutticola

Settori: Ortofrutticoltura

Comune di: Vigone (To)

Data: Dal 22-04-06 al 23-04-06

Denominazione: VigoFlor

Settori: Florovivaismo, giardinaggio, agricoltura

Comune di: Villafranca Piemonte (To)

Data: Dal 10-12-06 al 10-12-06

Denominazione: I Sapori del Po

Settori: Prodotti tipici locali (salumi, formaggi, panettoni)

Comune di: Villar Focchiardo (To)

Data: Dal 14-10-06 al 15-10-06

Denominazione: 45° Sagra valsusina del marrone

Settori: Marroni, agricoltura ed artigianato della Valsusa

MOSTRE MERCATO REGIONALI

Comune di: Carmagnola (To)

Data: Dal 01-09-06 al 10-09-06

Denominazione: 35° Sagra del peperone

Settori: Peperoni, enogastronomia, generi vari

Comune di: Cavour (To)

Data: Dal 04-11-06 al 12-11-06

Denominazione: 27° Tuttomele

Settori: Mele, ortofrutticoltura, macchine ed attrezzature relative, artigianato

Comune di: Montalto Dora (To)

Data: Dal 26-11-06 al 26-11-06

Denominazione: Sagra del cavolo verza - Festa della natura e del prodotto biologico

Settori: Cavolo verza, enogastronomia, artigianato, erboristeria

Comune di: Rivalba (To)

Data: Dal 12-11-06 al 12-11-06

Denominazione: 19° Fiera del tartufo bianco d'Alba della Regione Piemonte raccolto nelle colline torinesi

Settori: Tartufi, enogastronomia, artigianato

Comune di: Usseglio (To)

Data: Dal 14-07-06 al 16-07-06

Denominazione: 10° Mostra mercato della toma di Lanzo e dei formaggi tipici d'alpeggio

Settori: Formaggi di alpeggio e Toma di Lanzo, enogastronomia locale, artigianato

Comune di: Usseglio (To)

Data: Dal 22-07-06 al 23-07-06

Denominazione: 10° Mostra mercato della toma di Lanzo e dei formaggi tipici d'alpeggio

Settori: Formaggi di alpeggio e Toma di Lanzo, enogastronomia, zootecnia di razza

SALONI E MOSTRE MERCATO NAZIONALI

Comune di: Torino (To)

Data: Dal 27-10-06 al 30-10-06

Denominazione: Salone del vino - 6° Salone per produttori e professionisti del vino

Settori: Enologia, attrezzature e servizi, editoria

SALONI E MOSTRE MERCATO INTERNAZIONALI

Comune di: Torino (To)

Data: Dal 26-10-06 al 30-10-06

Denominazione: 6° Salone del gusto

Settori: Formaggi eccellenti e tradizionali di tutto il mondo, enologia, prodotti dei presidi Slow Food

ALLEGATO 8

disciplinare tecnico Campagna Amica

ART. 1 - Scopo

Il presente Disciplinare Tecnico (DTC) definisce le modalità di adesione al marchio "Campagna Amica - Prodotti di Fattoria del Piemonte" (a seguire denominato CA-PFdP) e riporta le regole produttive e di commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, nonché le verifiche ed i controlli a cui sono soggette le aziende aderenti al marchio ed i prodotti marchiati.

Esso costituisce parte integrante del Regolamento di Gestione (RdG) del marchio CA-PFdP.

Il marchio CA-PFdP garantisce che i prodotti da esso contraddistinti:

- sono prodotti da aziende agricole operanti nel territorio della regione Piemonte e rispondenti alle limitazioni imposte dal successivo articolo;
- sono prodotti compatibili con le peculiarità produttive e la vocazione del territorio piemontese;
- sono prodotti nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni di legge in materia di produzione ed immissione sul mercato;
- mantengono le caratteristiche di produzioni artigianali, differenziandosi da quelle marcatamente industriali;
- subiscono un puntuale e costante controllo sulla conformità tra quanto dichiarato in etichetta e le caratteristiche del prodotto;
- sono prodotti da imprese agricole che usufruiscono dell'assistenza tecnica fornita dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino e dalle sue emanazioni;
- sono soggetti a controlli a campione sulla presenza di residui di fitosanitari;
- sono prodotti senza utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM).

ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione

Il presente Disciplinare Tecnico si applica a tutti i prodotti agricoli, freschi e trasformati, la cui produzione e trasformazione avvenga, in aziende agricole, singole o associate, piemontesi nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 5 marzo 2001 n. 57 e dal D. L.vo 18 maggio 2001 n. 228, con le seguenti limitazioni:

- " i prodotti eventualmente acquistati devono provenire esclusivamente da altre aziende agricole, singole o associate, che siano operanti sul territorio piemontese ed i cui prodotti siano garantiti da marchi comunitari o da marchi collettivi di qualità o da certificazioni di prodotto o di sistema o di filiera;
- i prodotti eventualmente acquistati devono essere omogenei con i prodotti di produzio-

ne aziendale;

- qualora i prodotti eventualmente acquistati vengano venduti tal quali, occorre che detti prodotti risultino chiaramente distinguibili dagli altri sul banco di vendita e vi sia una chiara segnalazione al consumatore della loro provenienza;
- i prodotti eventualmente acquistati devono mantenere le caratteristiche di produzioni artigianali, differenziandosi da quelle marcatamente industriali.

Poiché il marchio CA-PFdP è un marchio che qualifica l'impresa agricola nel suo complesso, è soggetta a marchio l'intera produzione dell'impresa aderente.

Nel caso di adesione al marchio di Cooperative agricole il marchio viene attribuito al singolo punto vendita, purché rispetti le seguenti limitazioni:

- i prodotti devono provenire esclusivamente dalle aziende agricole associate;
- i prodotti devono mantenere le caratteristiche di produzioni artigianali, differenziandosi da quelle marcatamente industriali;
- è consentita la vendita a marchio di prodotti di aziende agricole associate operanti fuori dal territorio piemontese, in altre regioni italiane, purché detti prodotti risultino chiaramente distinguibili dagli altri sul banco di vendita e vi sia una chiara segnalazione al consumatore della loro provenienza (almeno: azienda, comune, regione).

ART. 3 - Domanda di adesione al marchio

Le imprese che intendono aderire al marchio devono presentare domanda alla Coldiretti Servizi S.r.l..

La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo e corredata da una Scheda di produzione, che definisce per ognuno dei prodotti aziendali:

- la superficie investita o il numero di capi in produzione;
- la quantità che si prevede di produrre nell'annata solare in corso,
- tipologia, quantità e provenienza dei prodotti acquistati,
- i sistemi di produzione utilizzati,
- i sistemi di confezionamento, etichettatura e presentazione del prodotto,
- i luoghi ed i momenti di commercializzazione
- le eventuali specifiche riportate in etichetta.

Alla domanda devono essere allegati in copia i seguenti documenti:

- iscrizione nel registro delle Imprese agricole della Camera di Commercio
- eventuale autorizzazione a produrre (ai sensi della L. 283/62 o di specifiche normative di settore),

- eventuale comunicazione al Comune per la vendita diretta itinerante o al Sindaco per la vendita diretta su aree pubbliche (art. 4 D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228).

L'azienda è tenuta ad esibire tutta l'ulteriore documentazione che il Comitato di Gestione, il Comitato Tecnico o i tecnici incaricati delle Visite di Valutazione intendano visionare o acquisire.

ART. 4 - Verifica ed accettazione della domanda di adesione

La Coldiretti Servizi S.r.l. trasmette la domanda di adesione al Presidente del Comitato di Gestione, il quale, valutatane la completezza formale, incarica la Segreteria di aprire un Fascicolo Impresa Aderente (FIA), in cui archiviare tutta la documentazione relativa all'impresa richiedente, ed il Comitato Tecnico di dare inizio all'iter valutativo.

Il Comitato Tecnico dà incarico ad un tecnico, esperto nel settore produttivo dell'azienda richiedente, di svolgere un'audit per una approfondita valutazione dell'azienda richiedente, che in particolare prenda in esame i seguenti aspetti:

- conformità dell'intera attività produttiva a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le norme volontariamente adottate;
- tipologia e quantitativi delle produzioni;
- i sistemi di produzione, condizionamento, confezionamento, conservazione e commercializzazione;
- il controllo dei fornitori e delle materie prime utilizzate;
- l'individuazione e la rintracciabilità del prodotto.

Al termine della Visita di Valutazione (VdV) il tecnico incaricato redige un Rapporto di Valutazione (RdV), che comprende una proposta motivata di accoglimento immediato, di accoglimento previa messa a livello o di rigetto della domanda di adesione, e lo invia al Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico esamina il Rapporto di Valutazione, richiede, se del caso, chiarimenti, supplementi di indagine e documentazione integrativa e quindi aggiunge in calce al Rapporto la propria valutazione.

Nel caso in cui il Comitato Tecnico ritenga immediatamente accoglibile la domanda di adesione, invia il Rapporto di Valutazione e la documentazione connessa al Comitato di Gestione, che delibera l'accoglimento e trasmette gli atti a Coldiretti Servizi S.r.l.. Coldiretti Servizi S.r.l. invia all'impresa richiedente una Lettera di accoglimento della domanda, con la definizione dei quantitativi di prodotto marchiabile e delle forme di utilizzo del marchio, le rilascia un "Attestato di conformità ed autorizzazione all'uso del mar-

chio" per i prodotti definiti e provvede alla registrazione dell'impresa nel Registro delle Imprese Aderenti (RIA) con l'attribuzione ad essa di un numero di registrazione.

Nel caso in cui il Comitato Tecnico ritenga accoglibile la domanda soltanto previa messa a livello, ne dà comunicazione all'azienda richiedente ed incarica lo stesso tecnico, od un altro parimenti qualificato, di fornire all'azienda stessa tutta l'assistenza necessaria per soddisfare tutti i requisiti previsti per potere fregiare i propri prodotti del marchio.

Nel caso in cui il Comitato Tecnico ritenga opportuno rigettare la domanda di adesione, trasmette il Rapporto di Valutazione e la documentazione connessa al Comitato di Gestione, che delibera in merito ed invita Coldiretti Servizi S.r.l. a darne comunicazione motivata all'impresa richiedente.

ART. 5 - Identificazione e rintracciabilità dei prodotti a marchio.

I prodotti a marchio possono essere venduti a terzi o commercializzati in vendita diretta, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento di Gestione.

Per i prodotti venduti a terzi la loro identificazione e rintracciabilità è garantita dall'etichettatura, che deve essere tassativamente conforme ai dettami della Legge 109/92 e contenere il logo del marchio.

Anche i prodotti commercializzati in vendita diretta sfusi devono attenersi alla legge di cui sopra ed esporre un cartellino indicatore del prodotto, che rispetti la normativa e riportati il logo del marchio.

ART. 6 - Controlli.

Le aziende aderenti al marchio sono soggette a controlli durante tutte le fasi della loro attività, dalla produzione fino alla commercializzazione, da parte di tecnici appositamente incaricati dal Comitato Tecnico.

Le Verifiche Ispettive (VI) di controllo hanno una cadenza proporzionata alla tipologia e all'entità delle produzioni ed alle modalità di commercializzazione del prodotto a marchio. In ogni caso non possono essere inferiori a due per ogni anno.

Le Verifiche Ispettive, che possono svolgersi tanto in azienda quanto sui punti di commercializzazione e possono prevedere controlli analitici a campione per la determinazione dei residui di fitofarmaci, devono verificare l'assoluto rispetto di tutti i requisiti richiesti per i prodotti a marchio, nonché i volumi di prodotto marchiato e la loro destinazione commerciale.

Al termine di ciascuna Verifica Ispettiva il tecnico incaricato redige il Rapporto di Verifica

Ispettiva (RVI) e lo trasmette al Comitato Tecnico.

Nel caso in cui vengano rilevate delle non conformità, il tecnico stila il Rapporto di Non Conformità (RNC) e, se ritiene possibile sanare le non conformità rilevate attraverso azioni correttive, redige una Richiesta di Azione Correttiva (RAC), quindi trasmette il RNC e l'eventuale RAC al Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico invia la RAC all'azienda interessata, invitandola a provvedere in merito entro un tempo proporzionato all'entità dell'azione correttiva richiesta e che comunque non potrà essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica della RAC.

Trascorso il tempo concesso, il Comitato Tecnico incarica un tecnico di effettuare una nuova Verifica Ispettiva al fine di stabilire se l'azione correttiva è stata attuata efficacemente.

Al fine di evitare la vendita a marchio di prodotti palesemente incompatibili, per origine e stagionalità, con le produzioni caratteristiche del territorio piemontese, verrà redatto, in particolare per le produzioni orto-frutticole, un elenco di prodotti ammessi con relativo calendario di vendita, a cui le aziende aderenti devono attenersi.

Le aziende aderenti sono tenute inoltre a redigere un Registro dei trattamenti fitosanitari e, per i prodotti di origine animale, un Registro dei trattamenti farmacologici. Nel caso in cui l'azienda tenga già simili registrazioni, è sufficiente metterle a disposizione dei tecnici incaricati dei controlli.

ART. 7 - Certificazione di Ente Terzo.

Nel momento in cui i controlli di conformità verranno eseguiti da un Ente Terzo ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Gestione, i controlli di cui al precedente articolo diverranno controlli interni.

ART. 8 - Sospensione o revoca del marchio.

Nel caso di non conformità non sanabili con azioni correttive o di mancata o inefficace attuazione delle azioni correttive richieste, il Comitato Tecnico propone al Comitato di Gestione la revoca o la sospensione del marchio, trasmettendo tutta la documentazione attinente.

Il Comitato di Gestione delibera in merito e ne dà comunicazione all'azienda interessata, invitandola ad attuare i necessari correttivi per far cessare la sospensione del marchio o, in caso di revoca, per rendere accoglibile una nuova domanda di adesione.

È data facoltà alle aziende interessate di opporre ricorso avverso alla delibera di sospen-

sione o revoca del marchio ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Gestione.

ART. 9 - Istruzioni operative.

A specificazione o ad integrazione di quanto riportato nel presente Disciplinare Tecnico, il Comitato Tecnico può formulare delle specifiche Istruzioni Operative, che sottopone al giudizio del Comitato di Gestione, il quale, deliberando in merito, le rende esecutive.

ALLEGATO 8

regolamento di gestione Campagna Amica

ART. 1 - Scopo e Campo di Applicazione.

La finalità del presente Regolamento di Gestione (RdG) è di fissare le norme che regolano l'utilizzo del marchio "Campagna Amica - Prodotti di Fattoria del Piemonte" (a seguire denominato CA-PFdP) per contraddistinguere i prodotti ottenuti in conformità con il Disciplinare Tecnico in allegato.

ART. 2 - Obiettivi.

Il marchio CA-PFdP si prefigge i seguenti obiettivi:

- offrire all'impresa aderente la possibilità di valorizzare, qualificandoli meglio, i propri prodotti;
- garantire al consumatore che tanto il prodotto, quanto le principali materie prime che eventualmente lo compongono, sono prodotti in aziende agricole del Piemonte nel rispetto delle peculiarità produttive e della vocazione del territorio piemontese;
- garantire al consumatore che i prodotti a marchio CA-PFdP mantengono le tipiche caratteristiche di produzioni artigianali, che li differenziano da quelle marcatamente industriali;
- garantire al consumatore che quanto contrassegnato dal marchio CA-PFdP viene prodotto e commercializzato nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni di legge;
- garantire al consumatore l'assoluta corrispondenza tra quanto dichiarato in etichetta e le caratteristiche del prodotto;
- garantire al consumatore che le aziende aderenti al marchio CA-PFdP non utilizzano organismi geneticamente modificati (OGM).

ART. 3 - Denominazione.

Il marchio denominato "Campagna Amica - Prodotti di Fattoria del Piemonte" è contraddistinto dal logo di cui all'Allegato 1.

ART. 4 - Proprietà del Marchio.

La proprietà del marchio è della società Coldiretti Servizi S.r.l., emanazione della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino, che ne assicura la tutela e la sorveglianza contro usi non conformi o non consentiti.

ART. 5 - Registrazione del marchio.

Il marchio è registrato a cura della società Coldiretti Servizi S.r.l. presso l'Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi.

ART. 6 - Gestione del marchio.

La società Coldiretti Servizi S.r.l. gestisce il marchio attraverso un apposito Comitato di Gestione (CdG) da essa nominato, il quale si avvale a sua volta di un Comitato Tecnico (CTC) per tutte le incombenze operative.

ART. 7 - Prodotti soggetti al marchio.

Possono essere contraddistinti con il marchio CA-PFdP tutti i prodotti agricoli, freschi e trasformati, la cui produzione e trasformazione avvengano, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 5 marzo 2001 n. 57 e dal D. L.vo 18 maggio 2001 n. 228, in aziende agricole singole o associate piemontesi, che rispondano alle limitazioni riportate nel Disciplinare Tecnico allegato ed abbiano superato con esito positivo l'iter valutativo previsto.

Poiché il marchio CA-PFdP è un marchio che qualifica l'azienda nel suo complesso, è soggetta a marchio l'intera produzione dell'azienda.

ART. 8 - Controlli.

Il Comitato di Gestione vigila sul corretto uso del marchio e sul rispetto del Disciplinare Tecnico e di tutte le proprie deliberazioni ed utilizza tutti gli strumenti di controllo che ritiene opportuni.

Le aziende aderenti al marchio devono accettare di sottoporsi a tutti i controlli previsti dal Disciplinare Tecnico ed a quelli eventualmente deliberati dal Comitato di Gestione.

ART. 9 - Accesso al marchio e domanda di adesione.

L'accesso al marchio è consentito esclusivamente ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano la propria attività entro i confini della regione Piemonte.

I produttori agricoli che intendano fregiare i loro prodotti del marchio devono inviare domanda, compilando l'apposito modulo ed allegando tutti i documenti richiesti, a Coldiretti Servizi S.r.l..

ART. 10 - Verifica ed accettazione della domanda di adesione.

Il Presidente del Comitato di Gestione valuta la completezza formale della domanda di adesione ed affida al Comitato Tecnico il compito di verificare il rispetto di tutti i requisiti

prescritti dal presente Regolamento e l'esattezza di quanto riportato nel modulo di adesione.

Al termine dell'iter valutativo il Comitato Tecnico invia un Rapporto di Valutazione al Comitato di Gestione, che delibera in merito all'accoglimento della domanda di adesione.

Il Comitato di Gestione deve espletare l'intero iter valutativo e rispondere, positivamente o negativamente, al richiedente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

ART. 11 - Conformità dei prodotti ed autorizzazione all'uso del marchio.

In caso di accettazione da parte del Comitato di Gestione della domanda di adesione al marchio, Coldiretti Servizi S.r.l. provvederà a trasmettere all'impresa richiedente una Lettera di accoglimento della domanda, con la definizione dei quantitativi di prodotto marchiabile e delle forme di utilizzo del marchio, a rilasciarle un "Attestato di conformità ed autorizzazione all'uso del marchio" per i prodotti definiti e alla registrazione dell'impresa nel Registro di cui al successivo articolo 12.

Nel caso in cui l'azienda intenda iniziare a produrre e commercializzare prodotti diversi da quelli definiti, essa è tenuta a presentare una domanda integrativa e ad attendere l'espletamento di un nuovo iter valutativo e l'accoglimento della domanda medesima.

ART. 12 - Registro delle imprese aderenti.

Tutte le imprese agricole autorizzate all'utilizzo del marchio vengono registrate nell'apposito "Registro delle Imprese Aderenti" (RIA), con l'indicazione dei prodotti che l'azienda produce e per i quali è autorizzata ad utilizzare il marchio, e viene loro attribuito un numero di registrazione.

Sarà cura di Coldiretti Servizi S.r.l. tenere ed aggiornare costantemente detto Registro.

ART. 13 - Modalità di utilizzo del Marchio.

I prodotti a marchio possono essere indifferentemente venduti a terzi oppure commercializzati in vendita diretta.

Nel caso di vendita a terzi i prodotti a marchio devono essere tassativamente confezionati ed etichettati, con un'etichetta contenente il marchio e tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto e con una confezione tale da garantire l'impossibilità di un suo riutilizzo fraudolento.

Nel caso di vendita diretta, sia essa esercitata in un punto vendita aziendale o su fiere e mercati rionali, è consentita la vendita di prodotti sfusi, purché essi siano esposti con car-

tellini indicatori del prodotto a norma di legge, nei quali compaia il marchio.

La gestione delle etichette e dei materiali di preincarto e di confezionamento è demandata ad un apposito atto deliberativo del Comitato di Gestione.

ART. 14 - Quota di adesione e di utilizzo del marchio.

Le aziende aderenti al marchio sono soggette al pagamento di:

- una quota di adesione una tantum, infruttifera e rimborsabile all'atto del recesso;
- una quota annuale di utilizzo del marchio, che può essere predefinita o commisurata ai volumi di prodotto marchiato.

Il Comitato di Gestione, con apposita deliberazione, determina l'entità della quota di adesione e di quella d'utilizzo.

ART. 15 - Identificazione e rintracciabilità dei prodotti.

È fatto obbligo di rispettare le disposizioni previste nel Disciplinare Tecnico che consentono l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto commercializzato, a partire dall'azienda agricola sino al punto di vendita.

ART. 16 - Certificazione di Ente Terzo dei prodotti a marchio.

È prevista, al termine di una prima fase di avviamento del sistema, nella quale i controlli di conformità vengono eseguiti da personale interno, all'uopo designato dal Comitato di gestione, una seconda fase nella quale i controlli verranno eseguiti da un Ente Terzo di Certificazione a norma UNI EN ISO 45011 e accreditato al SINCERT, che rilascerà ai prodotti a marchio un certificato di conformità.

ART. 17 - Formazione e consulenza.

Gli associati al marchio vengono sottoposti a piani programmati di formazione periodica, allo scopo di acquisire le conoscenze necessarie per assicurare il pieno e costante rispetto del Disciplinare Tecnico.

Le imprese aderenti sono assistite dal servizio di consulenza aziendale della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino, sia per ciò che riguarda la formazione, sia per l'attività di implementazione e di gestione del sistema dei controlli interni.

ART. 18 - Promozione del marchio.

La promozione del marchio viene effettuata da Coldiretti Servizi S.r.l. e dalla

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino.

ART. 19 - Accordi di filiera e convenzioni.

Al fine di una maggiore valorizzazione del marchio, Coldiretti Servizi S.r.l. può stipulare accordi di filiera e convenzioni, in nome e per conto delle aziende aderenti, con tutti i soggetti della filiera (Grande Distribuzione Organizzata, grossisti, dettaglianti, ristoratori, ecc.) interessati ad accordi di commercializzazione o di utilizzo dei prodotti a marchio.

Al Comitato di Gestione spetta il compito di formulare e/o di valutare attentamente tutte le proposte di accordo o di convenzione e di inviare un Rapporto di Valutazione al Consiglio di Amministrazione di Coldiretti Servizi S.r.l., che delibera in merito.



ART. 20 - Sanzioni e ricorsi.

Le imprese aderenti che non rispettino le norme del presente Regolamento e le deliberazioni del Comitato di Gestione saranno soggette alla sospensione od alla revoca del marchio, con atto deliberativo del Comitato di Gestione, fatti salvi i maggiori danni causati dal non corretto uso del marchio stesso.


L'azienda interessata può opporre ricorso motivato avverso al provvedimento di sospensione o revoca del marchio direttamente al Comitato di Gestione.

Il CG ha 30 giorni di tempo per esaminare il ricorso e deliberare in merito, quindi comunica al ricorrente l'esito della delibera, che è insindacabile, e ne trasmette copia al Comitato Tecnico.


ALLEGATO 9
ipotesi progettuale per un centro commerciale
della produzione agricola




PIANO TERRA





PRIMO PIANO



COPERTURA





CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

caratteristiche dimensionali generali

SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	7.000
TOTALE SUPERFICIE COPERTA	1.408
SUPERFICIE AL PIANO TERRA	928
SUPERFICIE AL PRIMO PIANO	480
SUPERFICIE PARCHEGGI E ACCESSORIE	2.408

composizione merceologica-tipo del centro commerciale

piccolo supermercato

- reparto ortofrutta
- reparto carni (con laboratorio)
- reparto salumi/formaggi/latticini/gastronomia (con laboratorio)
- reparto conserve
- reparto pane/pasta/riso/pasticceria (con laboratorio)
- reparto vini/liquori/bevande/olio/acetato
- reparto surgelati
- reparto erboristeria/cosmesi

negozio di agraria

- articoli giardinaggio/bricolage
- fiori/piante/semi
- animali d'affezione
- alimenti per animali
- toelettatura animali

bar/ristorante

- cucina tipica
- vendita vino sfuso

negozio di artigianato rurale

- oggetti e arredamento nuovo/usato/d'epoca
- fibre/tessuti/ricami
- regali/libri

ambulatorio veterinario

ufficio consulenza

- per il pubblico: qualità, provenienza e igiene prodotti
- per gli operatori: assistenza e consulenza sindacale

agriturismo

ipotesi degli investimenti

COSTI DI COSTRUZIONE	1.408.000,00
COSTI AREE ACCESSORIE	281.600,00
COSTI ATTREZZATURE	281.600,00
ONERI PROGETTUALI	274.360,00
ONERI FINANZIARI	137.180,00
ONERI URBANIZZAZIONE	54.872,00
TOTALE	2.437.612,00
COSTO AL MQ	2.279,84

descrizione dell'immobile e dei servizi

Il progetto si sviluppa su un piano terra e su un piano primo.

Il piano terra è destinato a:

- locali commerciali adibiti alla vendita diretta;
- ristorante, dotato di deposito e cucina;
- supermercato;
- area manifestazioni;
- area esposizioni macchine agricole;
- dehor;

Il piano primo è destinato a:

- struttura ricettiva;
- uffici per il pubblico e operatori;
- due terrazzi;

La disposizione dei locali, partendo da sud, è la seguente:

al piano terra troviamo i locali ad uso commerciale (negozi, veterinario)disposti lungo la fascia laterale in corrispondenza della galleria commerciale.

Proseguendo per la galleria commerciale troviamo un ampio ristorante con cucina e deposito. A fianco al ristorante è presente un supermercato con i suoi completi reparti. Lo spazio centrale è occupato dalle aree manifestazioni ed esposizioni macchine agricole, in posizione più ravvicinata al dehor.

Si accede al piano primo mediante i collegamenti verticali (scale e ascensore).

Nell'ampia passerella sospesa sono ricavati lungo la fascia sinistra la struttura ricettiva servita da un ampio terrazzo, e sulla fascia destra uffici per il pubblico e operatori e un terrazzo.